

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI DEL COMPARTO MODA

MAGGIO 2010

La presente Guida al Consumo è stata realizzata dall'ISFORES, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brindisi, con la collaborazione di Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica.

PREMESSA	4
1. INTRODUZIONE.....	6
2. PRINCIPI GENERALI NEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEL COMPARTO MODA.....	6
2.1 CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI	6
2.2 CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI	7
3. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI - ABBIGLIAMENTO	7
3.1 DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
3.2 INDICAZIONI OBBLIGATORIE.....	11
3.2.1 <i>Responsabile commerciale</i>	11
3.2.2 <i>Etichetta di composizione</i>	11
3.2.3 <i>Etichetta dei prodotti composti</i>	13
3.2.4 <i>Tolleranze e deroghe</i>	14
3.3 INDICAZIONI FACOLTATIVE.....	15
3.3.1 <i>Etichetta di manutenzione</i>	15
3.3.2 <i>Origine</i>	19
3.3.3 <i>Ulteriori indicazioni</i>	19
4. CALZATURE E ARTICOLI DI PELLETERIA	22
4. CALZATURE E ARTICOLI DI PELLETERIA	22
4.1 DEFINIZIONI.....	22
4.2 INDICAZIONI OBBLIGATORIE.....	22
4.2.1 <i>Responsabile commerciale</i>	22
4.2.2 <i>Etichetta di composizione</i>	23
4.3 INDICAZIONI FACOLTATIVE.....	24
4.3.1 <i>Origine</i>	25
4.3.2 <i>Certificazioni di qualità del prodotto/processo</i>	25
5. CONTROLLI E REGIME SANZIONATORIO	26

Premessa

*L'etichetta è diventata negli ultimi anni lo strumento prioritario per informare i consumatori sui prodotti immessi in commercio. Concepita inizialmente per agevolare le prassi commerciali e facilitare il libero scambio di merci, essa ha acquisito un progressivo valore ai fini della **tutela dei diritti dei consumatori**.*

*Se in alcuni settore produttivi, come quello dell'agroalimentare e dei prodotti cosmetici, la normativa comunitaria è piuttosto ampia e dettagliata, a vantaggio dei consumatori, in altri comparti produttivi, come quello della **moda**, alcune "lacune normative" hanno contribuito al diffondersi di prassi commerciali che possono ingenerare confusione nel consumatore circa la vera origine o natura dei prodotti acquistati.*


*I risultati forniti dalle Autorità nazionali deputate al controllo (Ministero Sviluppo Economico, Antitrust, Camere di Commercio, Agenzie delle Dogane, ecc.), segnalano che continuano ed essere presenti sul mercato **prodotti che forniscono al consumatore indicazioni errate o ambigue** creando al riguardo false aspettative. Tra le frodi più comuni si segnalano: l'errata etichetta di composizione, indicazioni false o ambigue sull'origine del prodotto, la presenza di sostanze e/o di materiali potenzialmente dannosi per la salute del consumatore.*

*Queste prassi commerciali scorrette, contrarie al principio della **diligenza professionale** sancito dal Codice del Consumo, sono lesive dei diritti del consumatore: devono essere quindi fortemente combattute perché alterano, o falsano in misura apprezzabile, le decisioni di acquisto in relazione ad un determinato prodotto e possono essere potenzialmente pericolose per la salute umana.*

*L'etichetta rappresenta uno degli strumenti più importanti che i consumatori hanno a disposizione per tutelarsi. La correttezza delle indicazioni e la chiarezza dei contenuti rappresentano i primi indicatori della serietà del produttore e, quindi, dell'affidabilità del prodotto acquistato. Attraverso la **Guida al consumo ISFORES**, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brindisi, si pone l'obiettivo di informare il consumatore sulle regole di **presentazione dei prodotti del comparto moda** (tessile-abbigliamento, calzature e pelletteria), chiarendo le modalità che gli operatori commerciali devono adottare per etichettare correttamente i loro prodotti.*

*Si auspica, così facendo, di dare un contributo operativo alla crescita dell'**educazione al consumo** dei cittadini ed alla crescita delle **scelte di acquisto consapevoli**.*

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL COMPARTO MODA



1. Introduzione

Nella definizione generica di "comparto moda" rientrano i prodotti tessili, dell'abbigliamento, le calzature e la pelletteria. E' un comparto trainante dell'economia italiana e uno dei più rappresentativi dell'immagine del Made in Italy all'estero.

L'etichettatura dei prodotti del comparto moda è disciplinata a livello comunitario attraverso apposite Direttive applicabili su gli Stati Membri. Questa uniformità di approccio consente, da un lato, una migliore informazione e trasparenza verso i consumatori e, dall'altro, il corretto funzionamento del mercato interno perché armonizza le regole nazionali e sopprime le barriere commerciali al libero scambio tra i Paesi Membri.

L'etichettatura dei **prodotti tessili e dell'abbigliamento** è disciplinata dalla Direttiva 96/74/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 194 del 22 maggio 1999. L'etichettatura dei **prodotti calzaturieri e della pelletteria** (cuoio in particolare) è disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE recepita in Italia dal DM 11 aprile 1996. Sebbene le molte modifiche ed integrazioni, questi provvedimenti normativi rimangono ad oggi i testi fondamentali in materia e, pertanto, verranno spesso richiamati nella presente Guida come strumenti indispensabili per conoscere le regole di etichettatura e di presentazione sul mercato dei prodotti del settore.

2. Principi generali nel commercio dei prodotti del comparto moda

Prima di entrare nel merito delle modalità di etichettatura dei prodotti in oggetto, è importante approfondire alcuni principi ed obblighi generali relativi al commercio, ovvero:

- **correttezza delle operazioni commerciali;**
- **chiarezza delle informazioni.**

Tali obblighi sono interamente a carico del produttore (o responsabile commerciale) e rappresentano dei *pre-requisiti* cogenti, ovvero condizioni preliminari e indispensabili per potere accedere al mercato e commercializzare correttamente verso il consumatore.

2.1 Correttezza delle operazioni commerciali

Qualsiasi bene, prodotto o servizio destinato al consumatore può essere commercializzato solo se conforme alle disposizioni contenute nel **Codice del Consumo** (D. Lgs. 206 del 6 settembre 2005), ovvero il testo normativo fondamentale, che nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, definisce le regole comuni dei processi di acquisto e di consumo, nell'ottica di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori.

Il Codice del Consumo, ispirandosi al principio generale di **diligenza professionale** afferma che sono pratiche commerciali scorrette, e quindi vietate, tutte quelle azioni volte ad alterare o falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori in relazione ad un determinato prodotto. In particolare è considerato scorretto commercializzare un prodotto che:

- contiene informazioni non corrispondenti al vero che alludono, ad esempio, all'esistenza di particolari caratteristiche del prodotto che in realtà esso non possiede;
- omette o riporta in modo occulto e poco trasparente informazioni rilevanti per il consumatore;
- esibisce marchi di fiducia o di qualità senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione.

Queste ed altre fattispecie rientrano nella generale definizione di **pratiche commerciali ingannevoli** e quindi sono vietate poiché lesive della concorrenza oltre che della tutela del consumatore.

2.2 Chiarezza delle informazioni

Le informazioni riportate sull'etichetta dei prodotti devono figurare in *lingua italiana*, e devono essere redatte in modo chiaro, facilmente leggibile e tali da non indurre in inganno il consumatore. Ciò vuol dire, ad esempio, che non è corretto utilizzare abbreviazioni (es. "poliamm." o "PL" al posto di "poliammide") oppure codici e cifre che non siano facilmente identificabili (es. sostituire i riferimenti del responsabile commerciale con il numero di iscrizione al REA del Registro Imprese della CCIAA).

L'etichetta deve essere *applicata direttamente sul prodotto* in modo tale da renderne difficile la sua rimozione; l'etichetta, in particolare:

- nel comparto tessile e dell'abbigliamento, deve essere cucita, graffiata o allacciata ad un cordoncino fissato al capo;
- nel comparto delle calzature e della pelletteria, deve essere impressa a fuoco, stampata o incollata sui prodotti e, con specifico riferimento alle calzature, posta su almeno uno dei due paia.

Per facilitare le operazioni commerciali, la legge prevede specifiche deroghe per i prodotti venduti a metro (es. pezze di stoffa) o in piccole unità (es. rocchetti, gomitoli, matassine, ecc.): in questi casi sarebbe difficile applicare le etichette sui prodotti e pertanto le informazioni possono figurare sugli imballaggi oppure su supporti espositivi (es. rotoli); le etichette devono comunque rispettare i principi di chiarezza sopra illustrati.

3. Etichettatura dei prodotti tessili - abbigliamento

3.1 Definizioni e campo di applicazione

L'etichettatura dei prodotti tessili e dell'abbigliamento è disciplinata a livello comunitario dalla **Direttiva Ce 2008/121** che è stata recepita in Italia con il **D. Lgs. n. 194 del 22 maggio 1999** (e sue successive modificazioni).

Secondo quanto disposto all'art. 2 del D. Lgs. 194/1999 sono **prodotti tessili** tutti i prodotti che, allo stato grezzo di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono **composti esclusivamente da fibre tessili - o almeno per l'80% del peso da fibre tessili** - indipendentemente dal processo produttivo utilizzato.

La Tabella 1 riporta le denominazioni di vendita delle **fibre tessili** riconosciute in ambito comunitario e le relative caratteristiche (Allegato 1 del D. Lgs. 194/99): parte di esse

sono di origine naturale (es. lana, alpaca, ecc.), altre invece sono artificiali, ovvero generate a livello industriale; l'elenco delle denominazioni delle fibre non è statico ma in continuo aggiornamento con nuovi inserimenti a seguito delle innovazioni tecnologiche che avvengono nel settore.

Gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le denominazioni di fibre riportate nella Tabella 1, in modo da garantire uniformità sul territorio comunitario.

Tabella 1 - Denominazioni delle fibre tessili e relative caratteristiche

Rif.	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	Lana	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	Alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), cashgora (m) guanaco (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo»	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora) castoro, lontra.
3	Pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2.
4	Seta (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni.
5	Cotone (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>).
6	Kopok (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>).
7	Lino (m)	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>).
8	Canapa (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>).
9	Juta (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i> .
10	Abaca (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i> .
11	Alfa (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i> .
12	Cocco (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i> .
13	Ginestra (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i> .
14	Ramié (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i> .
15	Sisal (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i> .
16	Sunn	Fibra proveniente dal libro di <i>Crotalaria juncea</i> .
17	Henequen	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave</i> .
18	Maguey	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave Cantala</i> .
19	Acetato (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato.
20	Alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico.
21	Cupro (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale.
22	Modal (m)	Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $Bc \text{ (centi-newton)} > = 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $Bm \text{ (centi-newton)} > = 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex.
23	Proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici.
24	Triacetato (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato.
25	Viscosa (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua.
26	Acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico.
27	Clorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monometrico vinilico clorurato o venilideno clorurato.
28	Fluorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati.
29	Modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico.

30	Poliammide o Nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici.
31	Aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici.
32	Poliimmide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti.
33	Lyocell	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati.
34	Polilattide	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per Polilattide l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno 135 °C.
35	Poliestere (m)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico.
36	Polietilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti.
37	Polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metallica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni.
38	Poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH).
39	Poliuretanic	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico.
40	Vinilal (m)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile.
41	Trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale.
42	Gomma	Fibra elastometrica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione.
43	Elastan (m)	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione.
44	Vetro tessile (m)	Fibra costituita da vetro.
45	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate.
46	Elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%) che dopo opportuno trattamento, se allungate sotto una forza di trazione fino al raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione.
47	Elastolefina	Fibra, composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione.

Il D. Lgs. 194/1999 include nella categoria merceologica dei prodotti tessili, assoggettandoli alle regole di etichettatura, anche:

- i prodotti destinati alla copertura di mobili, ombrelloni, ombrelli e in generale per i rivestimenti;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui sono parte integrante e se ne viene specificata la composizione (es. imbottiture e rivestimenti in tessuto di cofanetti, giocattoli o altri oggetto se ne viene illustrata la composizione).

Ricapitolando, rientrano nella definizione di prodotto tessile non solo i tessuti e i capi di abbigliamento ma anche le pezze di stoffa vendute al metro e gli articoli tessili non destinati al vestiario comune (es. lenzuola, cuscini, tovaglie, piumini, copri letto, ecc.).

Sono **esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 194/1999**, e pertanto possono essere commercializzati senza l'etichetta, i seguenti prodotti:

Fermamaniche di camicie	Chiusure lampo
Cinturini di materia tessile per orologio Etichette e contrassegni	Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile Manopole di materia tessile imbottite
Copricaffettiere	Copriteiere
Maniche di protezione	Manicotti non di felpa
Fiori artificiali	Puntaspilli
Tele dipinte	Prodotti tessili per rinforzi e supporti
Feltri	Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
Ghette	
Cappelli di feltro	Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm ² Copriuova	Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno Astucci per il trucco
Borse in tessuto per tabacco	Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti	Nécessaires» da toletta Nécessaires» per calzature
Articoli funerari	Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte ¹ .
Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea quali bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale	Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi destinati normalmente ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione
Articoli di materia tessile da viaggio	Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
Copertine di materia tessile per libri	Giocattoli
Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti	Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
Vele	Articoli tessili per animali
Bandiere, stendardi e gagliardetti	

¹ Sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo.

3.2 Indicazioni obbligatorie

3.2.1 Responsabile commerciale

L'etichetta di un prodotto tessile e dell'abbigliamento deve riportare i *riferimenti al produttore*, ovvero il **fabbricante del prodotto finito** stabilito nella Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Se il produttore non è localizzato nella Unione Europea, i riferimenti devono intendersi al primo operatore commerciale localizzato sul territorio comunitario (es. importatore, grossista, rappresentante, venditore, ecc.).

Per "riferimenti" si intendono il nome (o marchio commerciale) e, facoltativamente, la sede che può essere menzionata anche con l'indicazione del Paese/Nazione.

Se il marchio commerciale del produttore contiene al suo interno una o più denominazioni di fibre tessili (es. "Ditta Emilcotone" o "Mario Rossi Cachemire") esso deve essere immediatamente seguito dalle indicazioni relative alla composizione del capo, le cui modalità sono illustrate al paragrafo successivo.

3.2.2 Etichetta di composizione

L'etichetta dei prodotti tessili e dell'abbigliamento deve riportare l'indicazione della loro *composizione*, ovvero la/e fibra/e in esso contenute.


Le regole per la compilazione dell'etichetta di composizione sono differenti a seconda che il prodotto sia:

- a) ottenuto unicamente da una fibra tessile;
- b) ottenuto da due o più fibre tessili, delle quali almeno una pari all'85% del peso totale;
- c) ottenuto da due o più fibre tessili, delle quali nessuna pari all'85% del peso totale.

Le fibre devono essere menzionate utilizzando le denominazioni riportate alla Tabella 1.

a) Prodotto ottenuto unicamente da una fibra tessile

In questo caso l'etichetta di composizione deve riportare il nome della fibra, preceduta dall'indicazione "100%" o "Puro" o "Tutto".



Non sono ammesse modalità differenti.

b) Prodotto ottenuto da più fibre tessili, delle quali almeno una pari all'85%

In questo caso l'etichetta di composizione può riportare, in via alternativa:

- a) l'indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all'85%, seguita dalla relativa percentuale (modalità A);
- b) l'indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all'85%, seguita dall'indicazione "minimo 85%" (modalità B);

c) la composizione completa del prodotto (modalità C).

Modalità A	Modalità B	Modalità C
Cotone 90 %	Cotone minimo 85%	Cotone 90% Lana 10%

Non sono ammesse modalità differenti.

c) Prodotto ottenuto da più fibre tessili, delle quali nessuna pari ad almeno l'85%

In questo caso l'etichetta di composizione deve riportare l'indicazione di almeno due delle principali fibre presenti, seguite dalla relativa percentuale in peso; le rimanenti fibre devono essere indicate successivamente, con (modalità A) o senza (modalità B) l'indicazione percentuale relativa alla loro presenza in peso.

Modalità A	Modalità B
Cotone 40 % Lana 40 % Alpaca 20%	Cotone 40 % Lana 40 % Alpaca

Non sono ammesse modalità differenti.

Con riferimento alle fattispecie b) e c), il D. Lgs. 194/99 dispone che tutte le fibre presenti in quantità non superiore al 10% in peso del prodotto finito possono essere menzionate con l'indicazione "Altre fibre" seguita dalla percentuale globale (modalità A); se invece tali fibre vengono menzionate, le denominazioni devono essere accompagnate dalla relativa percentuale (modalità B).

Modalità A	Modalità B
Lana 90 % Altre fibre 10%	Lana 90 % Poliestere 5% Viscosa 5%

Il D. Lgs. 194/99 stabilisce, poi, requisiti specifici per l'utilizzo in etichetta di alcune indicazioni denominate *qualificativi*:

- "*vergine*": indicazione ammessa solo in riferimento alla lana che non è stata incorporata in un prodotto finito e/o non ha subito altre operazioni o trattamenti che ne abbiano danneggiato la composizione, se non quelli previsti per la realizzazione del capo; in caso di utilizzo di lana in mischia assieme ad altre fibre, il termine "vergine" ad essa associato può essere utilizzato solo se la fibra è presente per almeno il 25% del peso totale del capo; mentre; "vergine" può essere sostituito con il termine "di tosa" (*lana di tosa*).

Modalità corretta

100% Lana vergine

75 % Cotone
25% Lana vergine

Modalità scorretta

Il termine vergine può essere riferito solo alla lana.

~~100% Alpaca vergine~~

~~85% Cotone
15% Lana vergine~~

Nelle mischie il termine vergine può essere utilizzato solo se la lana è presente almeno al 25%

- "*misto lino*": indicazione ammessa solo in riferimento ai prodotti tessili realizzati con ordito in puro cotone e trama in puro lino (ricordiamo che il termine 'puro' sta ad indicare "esclusivamente") e nei quali il lino è presente in quantità non inferiore al 40% del peso totale del tessuto; tale indicazione deve essere obbligatoriamente seguita dalla dicitura "Ordito puro cotone e trama puro lino";
- "*fibre varie*" o "*composizione tessile non determinata*": tali indicazioni sono ammesse in pochi e ristrettissimi casi, e solo per quei prodotti la cui composizione sia difficile da determinare al momento della fabbricazione.

3.2.3 Etichetta dei prodotti composti

Rientrano in questa categoria quei prodotti che sono composti da due o più tessuti ciascuno dei quali con una diversa composizione fibrosa: ad esempio un cappotto in lana con fodera in nylon, una maglia realizzata in lana ed in pile, o una gonna in lino con fodera interna in acetato.

In questi casi l'etichetta di composizione deve riportare la composizione fibrosa di ciascuno dei tessuti presenti, menzionando *la componente* o parte alla quale è riferita (modalità A) oppure *la posizione* (modalità B).

Modalità A

Tessuto: lana 90% cachemire 10%
Fodera: viscosa 100%

Modalità B

Tessuto esterno 90% lana, 10% cachemire
Tessuto interno 100% viscosa

Non sono ammesse modalità differenti.

Nell'indicazione delle fibre e degli eventuali qualificativi (es. puro, 100%, vergine, misto lino, ecc.) valgono le regole precedentemente descritte.

Per alcuni articoli di *corsetteria* (reggiseno, guaine, guaine interne o modellatori) il D. Lgs. 194/99 ha individuato le componenti principali del prodotto che devono essere menzionate nell'etichetta di composizione:

Prodotto	Componenti principali definite dal D. Lgs. 194/99
Reggiseno	Tessuto esterno e interno delle coppe, parte posteriore.
Guaine	Parte davanti, dietro, laterale.
Guaine interne (modellatori)	Tessuto esterno e interno delle coppe, parte davanti, dietro e laterale.

Negli articoli sopra elencati l'etichetta di composizione può essere globale (modalità A) oppure riferita alle singole componenti del prodotto menzionando, però, esclusivamente quelle contemplate dalla legge (modalità B). Riportiamo l'esempio di una etichetta di composizione di un reggiseno:

Modalità A

Poliammide 70% Cotone 20% Elastan 10%
--

Modalità B

Tessuto esterno coppe: Poliammide 85%, Elastan 15% Tessuto interno coppe: Cotone 100% Parte posteriore: Poliammide 100%
--

Infine due *prodotti tessili che sono un insieme inseparabile*, poiché venduti obbligatoriamente assieme, e che presentano la stessa composizione fibrosa (es. un pigiama composto da una maglietta e un pantalone) possono riportare una etichetta di composizione globale riferita ad entrambi pezzi.

3.2.4 Tolleranze e deroghe

Il D. Lgs. 194/99 contempla la possibilità di omettere dall'etichetta di composizione di alcune fibre se rientrano nelle tolleranze di seguito riportate:

Articoli	Tolleranza
Lana vergine	Possono essere omesse dall'etichetta le impurità fibrose che non superano lo 0,3 in peso.
Prodotti tessili	Possono essere omesse dall'etichetta di composizione le fibre che non superano: <ul style="list-style-type: none"> • il 2% in peso sul prodotto finito, se la loro presenza è legata a motivi tecnici e non è sistematica;² • il 2% del peso del prodotto finito, se hanno un effetto antistatico (es. fibre metalliche); • il 5% in peso sul prodotto finito, se sono cardate;³ • il 7% in peso sul prodotto finito, se hanno uno scopo meramente decorativo.
Prodotti composti	Possono essere omesse dall'indicazione in etichetta: <ul style="list-style-type: none"> • le componenti che pesano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali, ovvero i rivestimenti interni del capo che non hanno funzione di rinforzo o di sostegno; • le applicazioni (es. ricami) che rappresentano meno del 10% del prodotto finito.

² Per chiarire il concetto di "sistematicità" riportiamo un esempio: una calza realizzata per il 98% da cotone e il 2% di elastan dovrà riportare in etichetta entrambe le fibre poiché l'elastan, pur rientrando nei limiti di tolleranza, è aggiunto in modo sistematico per dare elasticità alla calza.

³ Con il termine cardato si indica un particolare metodo di lavorazione utilizzato per la lavorazione di fibre discontinue di lunghezza irregolare; i filati e/o tessuti cardati, a differenza di quelli pettinati, presentano un aspetto pelurioso, voluminoso, caldo e vengono normalmente impiegati per la confezione di capi di abbigliamento pesanti come cappotti, giacconi, giacche spezzate ecc.

La composizione percentuale di un tessuto può variare massimo del 3% rispetto ai valori delle analisi condotte sullo stesso, effettuate dal produttore e/o dalle Autorità di controllo nello svolgimento delle loro funzioni; se il valore viene superato si incorre nella fattispecie sanzionatoria relativa alla errata indicazione della composizione (cfr. § 5).

Infine, per i prodotti di seguito elencati è possibile applicare una etichetta di composizione globale apposta sull'imballaggio o sul supporto espositivo, e non direttamente sull'articolo, ma solo se tali prodotti possiedono caratteristiche comuni e fanno parte dello stesso lotto produttivo (cioè sono stati fabbricati in condizioni praticamente identiche).

Canovacci	Elastici
Strofinacci per pulizia	Imballaggi nuovi e venduti come tali
Bordure e guarnizioni	Spaghi per imballaggio ed usi agricoli
Passamaneria	Centrini
Cinture	Fazzoletti
Bretelle	Retine per capelli
Reggicalze e giarrettiere	Cravatte e nodi a farfalla per bambini
Stringhe	Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
Nastri	Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
Cinghie per tendaggi e veneziane	

3.3 Indicazioni facoltative

Il produttore può integrare l'etichetta di composizione con indicazioni utili ad orientare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto acquistato. Tali indicazioni sono facoltative e non possono sostituire quelle obbligatorie, relative al responsabile commerciale e alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta.

Le indicazioni facoltative più diffuse e adottate dagli operatori del settore sono, indubbiamente, quelle relative alla **manutenzione** del prodotto ed alle **caratteristiche di qualità** della materia prima e/o del processo produttivo. Il panorama delle indicazioni facoltative è tuttavia molto ampio: ci limiteremo, pertanto, ad illustrare quelle principali e più diffuse sul mercato nazionale e comunitario.

Anche alle indicazioni facoltative si applicano i principi generali in materia di etichettatura, ovvero chiarezza, leggibilità e veridicità delle informazioni.

3.3.1 Etichetta di manutenzione

Sono considerati procedimenti di *manutenzione* tutti quei trattamenti (domestici o professionali) che servono a mantenere intatto nel tempo il tessuto o il capo di abbigliamento acquistato: ad esempio lavaggio, candeggio, stiratura, asciugatura, e via dicendo.






La Dir. 96/74/CE, che disciplina a livello comunitario le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, non entra nel merito dell'etichetta di manutenzione, lasciando a tutti gli Stati Membri la libertà di renderla cogente o meno sul proprio territorio. Il D. Lgs. 194/1999, che recepisce in Italia la Direttiva Comunitaria, non obbliga gli operatori a dare informazioni circa la manutenzione dei capi 'limitandosi' a disciplinare le modalità per la sua corretta compilazione.

Tuttavia vista l'importanza delle informazioni che l'etichetta di manutenzione veicola al consumatore, essa è di fatto adottata da tutti gli operatori commerciali ed ampiamente diffusa sulla quasi totalità degli articoli immessi in commercio, non solo in Europa ma anche nel Mondo. La necessità di conoscere le tecniche di trattamento per la pulizia di un capo è, infatti, importante almeno quanto la sua composizione: esse consentono di mantenerlo più a lungo nel suo aspetto originario e di proteggerlo da eventuali danni irreversibili durante i processi di manutenzione.

Nel predisporre l'etichetta di manutenzione gli operatori si richiamano alle regole stabilite nello standard internazionale UNI EN ISO 3758 "Tessili - Codice di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici".





La ISO 3758 individua i principali processi di manutenzione nel settore tessile - abbigliamento ed i relativi pittogrammi valevoli a livello internazionale, scelti perché facilmente comprensibili in qualsiasi Paese, indipendentemente dalla lingua parlata:

Tabella 2 – Etichetta di manutenzione: i pittogrammi contemplati dalla ISO 3758






Attività di manutenzione	Definizione	Pittogramma
Lavaggio ad umido	Processo di pulitura degli articoli tessili in bagno acquoso. Include tutte o alcune delle seguenti operazioni, eseguite a mano o in macchina: - bagnatura, prelavaggio, lavaggio a diverse temperature con l'ausilio dell'azione meccanica ed in presenza di detersivi o altri prodotti, risciacquo; - eliminazione dell'acqua effettuata durante il lavaggio e/o alla fine del processo.	
Candeggio	Processo eseguito in bagno acquoso prima, durante o dopo il lavaggio che richiede l'utilizzo di un agente ossidante in grado di rimuovere sporco e macchie persistenti migliorando nel contempo il grado di bianco.	
Asciugatura in tamburo	Processo di asciugatura dopo il lavaggio al fine di rimuovere l'acqua in eccesso, seguito con trattamento in aria calda in tamburo rotante.	
Asciugatura naturale	Asciugatura eseguita dopo il lavaggio al fine di rimuovere l'acqua in eccesso per sgocciolamento con o senza strizzatura oppure in piano, al riparo o meno dalla luce solare.	
Stiratura	Processo atto a ristabilire forma ed aspetto del capo attraverso l'applicazione appropriata di temperatura, pressione e vapore.	

I pittogrammi di base riportati in Tab. 2 vengono poi integrati con simboli e/o numeri complementari relativi alle modalità operative da adottare in ciascuna attività di manutenzione.




Tabella 3 – Simboli complementari

Simbolo	Significato
	E' la Croce di Sant'Andrea e, posta sopra un simbolo grafico, sta ad indicare che quel trattamento non deve essere eseguito.
	La barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo delicato rispetto allo stesso trattamento con il segno grafico senza barra.
	La doppia barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo molto delicato rispetto allo stesso trattamento con il segno grafico senza barra.
	Indica le temperature del trattamento di lavaggio, asciugatura e di stiratura, da 1 a 6 punti, corrispondente a 30, 40, 50, 60, 70, 95 °C.




Simboli del lavaggio ad umido (temperature previste 30, 40, 60, 95 °C)

Simbolo	Significato
	Lavaggio solo a mano. Non lavare a macchina. Temperatura massima 40°C. Trattare con cura.
	Non lavare in acqua. Allo stato umido trattare con cura.
	Lavare alla temperatura massima di 30°C. Ciclo normale.
	Lavare alla temperatura massima di 30°C. Ciclo delicato.
	Lavare alla temperatura massima di 30°C. Ciclo molto delicato.




Simboli del candeggio

Simbolo	Significato
	Non candeggiare.
	Candeggiare solo con prodotti ossidanti privi di cloro.
	Candeggiare con qualsiasi prodotto ossidante (sodio ipoclorito, perossido di idrogeno, ecc.).





Simboli dell'asciugatura meccanica

Simbolo	Significato
	Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, ovvero centrifuga non ammessa.
	Asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura ridotta.
	Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura normale.

Simboli dell'asciugatura naturale

Simbolo	Significato
	Asciugatura in posizione verticale, appeso, dopo spremitura e/o centrifuga per eliminare l'acqua in eccesso.
	Asciugatura del prodotto tessile appeso in posizione verticale, intriso d'acqua, cioè senza spremitura e/o centrifuga.
	Asciugatura all'ombra lontano dal sole.




Simboli della stiratura

Simbolo	Significato
	Non stirare; la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi.
	Temperatura massima della piastra del ferro: 110°C.
	Temperatura massima della piastra del ferro: 150°C.
	Temperatura massima della piastra del ferro: 200°C.

Ad esempio: un capo lavabile a mano, alla temperatura massima di 40°C, senza candeggio e senza centrifuga, e stirabile ad una temperatura della piastra di massimo 110°C, avrà una etichetta di manutenzione predisposta nel seguente tipo:



Ai cinque simboli generali (lavaggio ad umido, candeggio, asciugatura in tamburo, asciugatura naturale e stiratura), possono essere aggiunti quelli relativi al lavaggio professionale a secco o in umido, di seguito riportati:

Simbolo	Significato
	Lavaggio professionale a secco (utilizzando come solventi gli idrocarburi).
	Lavaggio professionale a secco (utilizzando come solventi gli idrocarburi o percloroetilene).
	Lavaggio professionale in umido.

E' consentito aggiungere, anche, indicazioni aggiuntive che chiariscono ed integrano le istruzioni di manutenzione (es. "lavare separatamente", "stirare al rovescio", ecc.).

L'etichetta di manutenzione deve essere applicata direttamente sull'articolo, e in modo tale da risultare difficilmente rimovibile; deve essere realizzata in materiali resistenti ai lavaggi ed a tutti i trattamenti di manutenzione indicati; i pittogrammi, infine, devono essere riportati in grandezza tale da poter essere facilmente leggibili dal consumatore.

3.3.2 Origine

Indicare il Paese di origine sull'etichetta dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non è una informazione obbligatoria. Ciò nonostante, proprio in virtù dell'immagine che il nostro Paese vanta nel comparto moda, l'indicazione "Made in Italy" è largamente impiegata.

Per l'attribuzione dell'origine, si applicano le regole previste dalla normativa europea doganale la quale stabilisce che il nome del Paese deve corrispondere a quello dove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale atta a dare le caratteristiche di prodotto nuovo. Ciò vuol dire che una gonna realizzata con un tessuto e una fodera di origine estera, assemblata e confezionata in Italia potrà riportare l'indicazione Made in Italy poiché la fase di lavorazione sostanziale (ovvero la lavorazione del tessuto e della fodera per produrre la gonna) è avvenuta in Italia, sebbene la materia prima sia di provenienza estera.

E' evidente che la normativa europea doganale non è il migliore strumento per l'attribuzione dell'origine di un prodotto anche se, al momento, è l'unico ad essere condiviso. La Commissione Europea, su impulso delle Associazioni di rappresentanza dei consumatori e soprattutto del nostro Paese, sta lavorando ad una proposta di Regolamento per rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine "Made in..." su alcuni prodotti industriali importati da Paesi extra UE tra i quali i prodotti tessili, dell'abbigliamento, calzature, pelli e cuoio. L'intervento va nella direzione di tutelare la competitività delle imprese comunitarie ma anche di difendere gli interessi dei consumatori che devono poter accedere, in maniera trasparente, alle informazioni sull'origine del prodotto scelto.

LE ATTIVITA' DEL SISTEMA CAMERALE NEL COMPARTO MODA

Attraverso l'Associazione Camerale ITF – Italian Textile Fashion – il Sistema Camerale ha attivamente sostenuto l'iniziativa comunitaria per l'introduzione di una marcatura obbligatoria "Made in ..." su prodotti extra-Ue ed ha, al contempo, realizzato uno schema certificativo volto a garantire l'origine delle principali fasi di lavorazione dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, calzature, pelletteria e pellicceria. Le aziende che scelgono di aderire alla certificazione, assoggettandosi a rigorosi controlli, possono commercializzare i loro prodotti con una apposita etichetta di tracciabilità rilasciata da ITF nella quale viene riportata l'indicazione del Paese dove sono state realizzate le principali fasi di lavorazione. Per ulteriori informazioni sulla certificazione e per conoscere il nome delle aziende certificate, consultare il sito di ITF: www.itffashion.org

Con la pubblicazione della Legge 8 aprile 2010, n. 55 è stato istituito un sistema di etichettatura obbligatorio per i prodotti finiti e intermedi nei settori del tessile, pelletteria e calzaturiero: il provvedimento ha l'obiettivo di garantire che l'indicazione "Made in Italy" venga utilizzata solo se almeno due delle principali fasi di lavorazione del prodotto sono state realizzate sul territorio nazionale e se, inoltre, l'azienda rispetta una serie di requisiti legati alla tutela del lavoro, la qualità dei prodotti ed al rispetto della normativa ambientale. La legge, una volta emanati i DM attuativi, dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2010.

3.3.3 Ulteriori indicazioni

Nel settore tessile - abbigliamento è molto comune fare uso di marchi di certificazione rilasciati da organismi riconosciuti (a livello nazionale o internazionale) per attestare che il prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità e/o metodologie di processo più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa cogente.

Riportiamo di seguito i principali e più comuni marchi di certificazione nel settore tessile e abbigliamento, riferiti al prodotto o al processo produttivo:

Tipologia	Marchio	Caratteristiche certificate	Applicazione
Prodotto	Pura Lana vergine	E' un marchio internazionale, ideato e rilasciato dalla	Filati e tessuti in lana





		Woolmark Company, ed attesta, oltre all'esclusiva presenza di fibre di lana provenienti solo dalla tosatura e non recuperate da altri processi industriali, anche requisiti di solidità delle tinte, resistenza alla trazione e irrestringibilità.	
Prodotto	Misto Lana vergine 	Anche questo è un marchio ideato e rilasciato dalla Woolmark Company e identifica quei prodotti nei quali la lana vergine è presente in quantità non inferiore al 60% ed è stata miscelata esclusivamente con altra fibra naturale, artificiale o sintetica.	Filati e tessuti in lana
Prodotto	Oeko-Tex Standard 	E' un marchio internazionale, ideato e rilasciato dalla Associazione Internazionale Oeko-Tex, ed attesta che il prodotto tessile e le sue materie prime non contengono prodotti chimici e/o sostanze che potrebbero essere nocive per la salute umana; la certificazione viene rilasciata a fronte di analisi di laboratorio su parametri restrittivi individuati dall'Associazione stessa.	Tessile Abbigliamento
Prodotto Processo	Ecolabel 	E' un marchio comunitario, istituito con il Reg. Ce 1980/00 e recentemente aggiornato dal Reg. Ce 66/2010, ed attesta che: - il prodotto non contiene sostanze che possono creare allergie alla pelle dei consumatori; - il processo produttivo è ecologicamente sostenibile perché riduce le emissioni inquinanti e l'utilizzo di sostanze dannose per l'ambiente.	Tessile Abbigliamento
Prodotto Processo	GOTS (Global Organic Textile standard – Tessile Biologico) 	E' un marchio internazionale, ideato e rilasciato dal GOTS (Global Organic Textile Standard – Standard Globale del Tessile Biologico), ed attesta che: - il prodotto è stato ottenuto a partire da fibre naturali; - il processo di lavorazione è a basso impatto ambientale.	Tessili
Prodotto Processo	Serico 	E' un marchio nazionale, ideato dal Centro Tessile Serico di Como, e rilasciato a quelle aziende che attestano di: - svolgere in Italia almeno due fasi fondamentali del processo produttivo; - realizzare prodotti che non contengono o rilasciano sostanze nocive per il consumatore; - adottare comportamenti eticamente e socialmente responsabili, sia verso il proprio personale e/o fornitori, sia verso l'ambiente.	Tessili
Prodotto Processo	"Aderisce al Progetto Tessile e Salute"	L'Associazione Tessile e Salute di Biella rilascia l'autorizzazione ha riportare questa indicazione in etichetta alle aziende che, sottoponendosi a specifici controlli, dimostrano di realizzare un prodotto che non contiene sostanze potenzialmente dannose per la salute dell'uomo.	Tessile Abbigliamento

Infine in etichetta si possono menzionare indicazioni facoltative che servono a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale. Sono comunemente note come **"qualificativi"** (diversi da quelli riportati al § 3.2.2) e fanno riferimento a:

- il metodo di produzione della fibra tessile: ad esempio "supefino", "lavato", "pettinato", ecc;
- la qualità della fibra tessile: ad esempio "superfino", "filo di scozia", ecc.

I qualificativi devono essere riportati immediatamente dopo l'indicazione della fibra alla quale fanno riferimento.

Tabella 4 – Esempi di corretta etichettatura dei capi

Articolo	Etichetta corretta	Etichetta sbagliata
<p>Gonna in seta con fodera in viscosa</p> 	<p>100% Pura Seta Fodera: 100% Viscosa</p>	<p>100% Vera Seta Fodera: 100% Viscosa Il termine "Vero/a" non rientra nei qualificativi ammessi dal D. Lgs. 194/99 e pertanto la sua apposizione in etichetta è vietata.</p>
<p>Maglione in lana e acrilico</p> 	<p>Lana 90% Acrilico 10%</p> <p>Oppure: Lana minimo 85%</p> <p>Oppure: Lana 90% Altre fibre 10%</p>	<p>Lana 90% Fibre varie 10% Il termine "Fibre varie" è ammesso in pochi e ristrettissimi casi, quando è molto difficile determinare la composizione al momento della determinazione.</p> <p>Pura Lana Vergine 90% Fibre varie 10% Il termine "Puro" è ammesso solo se la fibra rappresenta il 100% del prodotto; il termine "Vergine" associato alla lana è ammesso solo se la fibra non ha subito alcun processo di lavorazione e contiene un quantitativo di altre fibre non superiore allo 0,3% in peso.</p>
<p>Copricapo in lana, con applicazioni in velluto e fodera in viscosa</p> 	<p>98% Lana Vergine 2% Cotone Fodera: 100% Viscosa</p> <p>Il termine "Vergine" associato alla lana è ammesso perché la fibra è presente in quantità maggiore al 25% del peso del campo.</p> <p>Oppure: 100% Lana Fodera: 100% Viscosa</p> <p>Le applicazioni in velluto (cotone) possono essere omesse in quanto pesano meno del 10% del prodotto finito ed hanno scopo decorativo.</p>	<p>Lana 98% Cot. 2% Fodera 100% Viscosa</p> <p>I nomi delle fibre devono essere riportate per esteso ed utilizzando le denominazioni previste dal D. Lgs. 194/99; non sono ammesse abbreviazioni.</p>
<p>Camicia in cotone, viscosa ed elastane</p> 	<p>Cotone 85% Viscosa 10% Elastane 5%</p> <p>Oppure: Cotone 85% Altre fibre 15%</p>	<p>Cotone 85% Viscosa Elastane Le fibre che pesano meno del 10% in peso del prodotto finito, se menzionate devono essere seguite della relativa percentuale</p> <p>Cotone 85% Viscosa 10% L'elastane non può essere omesso dall'etichetta di composizione perché è presente in quantità maggiore al 2% in peso sul prodotto finito</p>

4. Calzature e articoli di pelletteria

4.1 Definizioni

L'etichettatura delle calzature e degli articoli di pelletteria è disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 94/11/CE che è stata recepita in Italia con il DM 11 aprile 1996 (e sue successive modificazioni).

Con il termine **calzature** vengono identificati tutti gli articoli di abbigliamento che proteggono o coprono il piede: dai sandali, la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili, fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia.

Rientrano nella definizione di calzature, e pertanto sono assoggettati agli obblighi di etichettatura, i seguenti prodotti (Allegato 1 del DM 11/04/96):

- scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e soles in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);
- calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- calzature «usa e getta» con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- calzature ortopediche.

Sono invece escluse dal campo di applicazione della normativa riguardante l'etichettatura le calzature usate, le calzature giocattolo e le calzature tecniche, destinate alla protezione individuale (es. calzature atte a prevenire gli scivolamenti, a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni, ecc.).

Per quanto riguarda gli **articoli di pelletteria** il DM 11/04/96, in attuazione della Direttiva Comunitaria, fissa specifiche modalità di etichettatura dei prodotti in cuoio, la cui definizione è riportata al successivo § 4.2.2.

4.2 Indicazioni obbligatorie

4.2.1 Responsabile commerciale

L'etichetta di una calzatura o di un prodotto in pelle deve obbligatoriamente riportare i **riferimenti al produttore**, ovvero il **fabbricante del prodotto finito** stabilito nella Unione Europea o qualsiasi

altra persona che si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Se il produttore non è localizzato nella Unione Europea, i riferimenti devono intendersi al primo operatore commerciale comunitario (es. importatore, grossista, rappresentante, venditore, ecc.).

Per "riferimenti" si intendono il nome (o marchio commerciale) e, facoltativamente, la sede che può essere menzionata anche con l'indicazione del Paese/Nazione.




Sul responsabile commerciale ricade l'onere della corretta predisposizione dell'etichetta mentre sul venditore di calzature quello di esporre nel punto vendita un cartello illustrativo della simbologia adottata per realizzare l'etichettatura, che approfondiamo al paragrafo successivo.

4.2.2 Etichetta di composizione


Le calzature e i prodotti in pelle devono essere accompagnati da una etichetta che indica la loro composizione.

Nelle calzature è necessario menzionare, per ciascun **componente principale**, la **tipologia di materiale** che costituisce almeno l'80% della superficie; se nessun materiale raggiunge l'80%, l'etichetta deve riportare le informazioni di almeno due dei materiali prevalenti.




Le componenti principali di una calzatura sono (DM 11/04/96):

Componenti principali della calzature	Descrizione	Pittogramma identificativo
Tomaia	La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna. Sono esclusi gli accessori (fibbie, occhiali, ecc.) e i rinforzi (bordure, linguette, ecc.).	
Rivestimento della tomaia e suola interna	Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.	
Suola esterna	Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.	

I materiali ammessi per la loro composizione sono (DM 11/04/06):


Materiale	Descrizione	Pittogramma identificativo a livello comunitario
Cuoio	Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. ⁴	

⁴ Come riportato nel DM 11/04/96, all'Allegato 1: "Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. La dicitura "cuoio pieno fiore" si applica alla pelle con grana originaria, ovvero quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.


Cuoio rivestito	Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.	
Materie tessili	Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.	
Altre materie	Altri materiali non compresi delle fattispecie precedentemente indicate.	

Le informazioni relative alla composizione dei materiali devono essere riportate utilizzando esclusivamente i pittogrammi previsti dalla normativa; non sono ammesse modalità differenti.

Pertanto, l'etichetta di una calzatura realizzata interamente in cuoio sarà:



L'etichetta di una calzatura realizzata con tomaia in cuoio, rivestimento della tomaia e suola interna in cuoio e materiale tessile, e suola esterna in cuoio, sarà:



Nei prodotti di pelletteria realizzati in cuoio (es. cinte, borselli, portafogli, ecc.) si applicheranno esclusivamente in pittogrammi relativi al cuoio.

4.3 Indicazioni facoltative

Il produttore può integrare le indicazioni obbligatorie relative alla composizione con ulteriori informazioni che possono orientare il consumatore sulle caratteristiche di qualità dell'articolo acquistato.

E' bene ricordare che le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative al responsabile commerciale ed alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta.

Infine, anche alle indicazioni facoltative si applicano i principi generali in materia di chiarezza, leggibilità e veridicità delle informazioni riportate che abbiamo precedentemente illustrato.

4.3.1 Origine

Il fabbricante di soles, come previsto dal DM 11/04/96, può specificare in etichetta l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa.

Per quanto riguarda l'indicazione dell'origine del prodotto complessivo, sia esso calzatura o articolo in pelle, si rimanda a quanto illustrato per i prodotti tessili e dell'abbigliamento al § 3.3.2.

4.3.2 Certificazioni di qualità del prodotto/processo

Rientrano in questa categoria i **marchi di certificazione** rilasciati da organismi riconosciuti (a livello nazionale o internazionale) per attestare che il prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità e/o metodologie di processo più restrittive rispetto a quelle previsti dalla normativa cogente.

Riportiamo di seguito alcuni marchi di certificazione nel settore delle calzatura e della pelletteria:

Tipologia	Marchio	Caratteristiche certificate	Applicazione
Prodotto		Sono due marchi volontari, rilasciati dal Consorzio vero cuoio italiano. "Vero Cuio" garantisce al consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio; "Vero Cuio Italiano" garantisce il cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle concerie aderenti al Consorzio Vero Cuio.	Calzature Pelletteria
Prodotto	Oeko-Tex Standard 	E' un marchio internazionale, ideato e rilasciato dalla Associazione Internazionale Oeko-Tex, ed attesta che il prodotto e le sue materie prime non contengono prodotti chimici e/o sostanze che potrebbero essere nocive per la salute umana; la certificazione viene rilasciata dopo analisi di laboratorio condotte a fronte di parametri restrittivi individuati dall'Associazione stessa.	Pelletteria
Prodotto Processo	"Aderisce al Progetto Tessile e Salute"	L'Associazione Tessile e Salute di Biella rilascia l'autorizzazione a riportare questa indicazione in etichetta alle aziende che, sottoponendosi a specifici controlli, dimostrano di realizzare un prodotto che non contiene sostanze potenzialmente dannose per la salute dell'uomo.	Calzature Pelletteria
Prodotto Processo		Il Consorzio Vera Pelle italiana Conciata al vegetale ha istituito un marchio di certificazione per valorizzare i prodotti delle aziende che adottano processi di concia in grado di conferire elevata qualità al prodotto e che sono a basso impatto ambientale.	Pelletteria

5. Controlli e regime sanzionatorio

I controlli sull'**etichettatura e composizione** dei prodotti del comparto moda vengono svolti a livello nazionale e comunitario.

A livello nazionale l'attività di controllo fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico (DG Mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica) il quale, per le attività di vigilanza, si avvale principalmente delle Camere di Commercio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane (con particolare riferimento ai prodotti importati) e Forze di Polizia.

La vigilanza viene svolta presso i laboratori di produzione, i magazzini ed anche i punti vendita, e si esplica attraverso la verifica dei contenuti dell'etichetta e della composizione dichiarata avvalendosi, per quest'ultima attività, dei laboratori di analisi autorizzati dal Ministero stesso.

Le fattispecie sanzionatorie relative all'etichettatura dei prodotti tessili e dell'abbigliamento sono di seguito riepilogate (D. Lgs. 194/99):

Settore	Fattispecie	Sanzione pecuniaria
Tessile Abbigliamento	Etichetta non corrispondente alla reale composizione del prodotto.	Da € 1.032,00 a € 5.164,00. Ritiro del prodotto dal commercio
	Vendita di prodotti tessili senza etichetta oppure etichetta compilata in modo scorretto (non corretta indicazione delle fibre, ordine percentuale non decrescente, presenza di abbreviazioni, ecc.).	Da € 103,00 a € 3.098,00. Ritiro del prodotto dal commercio

Nel comparto calzaturiero non è previsto un vero e proprio regime sanzionatorio, ma esclusivamente il ritiro del prodotto dal mercato in caso di mancata applicazione o errata predisposizione dell'etichetta.

Tutte le sanzioni si applicano esclusivamente al responsabile commerciale (produttore e/o all'importatore) e, se dal caso, al venditore.

I consumatori possono segnalare direttamente alle Camere di Commercio del loro territorio o al Ministero dello Sviluppo economico la presenza in commercio di prodotti non correttamente etichettati.

A livello comunitario la **Commissione Europea** ha istituito il RAPEX – Rapid Alert System for non-food consumer products - un sistema di allarme rapido che facilita lo scambio di informazioni tra i Paesi Membri e la Commissione riguardanti le misure restrittive da intraprendere nel commercio di prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

COME FUNZIONA IL SISTEMA RAPEX



Quando un prodotto (ad esempio un giocattolo, un cosmetico, un prodotto tessile o di abbigliamento, ecc.), viene considerato pericoloso, l'Autorità nazionale competente di ciascuno Stato Membro interviene per prendere misure appropriate per eliminare il rischio. L'Autorità nazionale competente (nel nostro caso il Ministero dello Sviluppo Economico) informa la Commissione europea (Direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori) sul prodotto e sui rischi che esso comporta per i consumatori, nonché le misure adottate nel Paese per evitare la sua commercializzazione. La Commissione europea, valutata la fondatezza delle informazioni, le diffonde attraverso RAPEX ai punti di contatto nazionali di tutti gli altri paesi dell'UE affinché prendano

provvedimenti analoghi. A tale scopo report settimanali su segnalazioni di prodotti pericolosi, e le relative misure adottate per eliminare i rischi, sono pubblicate anche su Internet (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm). Acquisita l'informativa, le Autorità Nazionali degli altri Stati membri prendono misure per eliminare il rischio, richiedendo che il prodotto sia ritirato dal mercato

o segnalandolo ai consumatori mediante l'emissione di avvisi. Esiste poi il RAPEX "CINA", ovvero un sistema on-line per la trasmissione regolare e rapida dei dati tra l'UE e la Cina in materia di sicurezza dei prodotti. La DG Salute e Tutela dei Consumatori fornisce alle autorità cinesi le informazioni sui prodotti di consumo provenienti dalla Cina che sono stati identificati come pericolosi e, pertanto, vietati o ritirati dal mercato europeo da parte delle autorità degli Stati membri, in modo da facilitare l'applicazione e la conoscenza dei produttori cinesi degli standard di sicurezza comunitari.

Nel corso del 2009 l'Italia ha segnalato alla Commissione Europea, attraverso il sistema RAPEX, alcuni prodotti del comparto moda che presentavano potenziali rischi per i consumatori. Tra questi, ad esempio, un lotto di calzature provenienti dalla Cina che contenevano un elevato livello di dimethylfumarate (DMF): la sostanza è fortemente irritante se viene a contatto con la pelle e per questo, con una Decisione della Commissione del 2009 (numero 215), è stata bandita dai prodotti destinati ad essere utilizzati dai consumatori dell'Unione. Il prodotto è stato ritirato dal mercato italiano ed i riferimenti al numero di partita sono stati comunicati a tutti gli altri Paesi Membri, attraverso il sistema Rapex, al fine di procedere alle eventuali azioni di ritiro (di seguito le immagini del prodotto ritirato).



Per quanto riguarda, invece, pratiche commerciali scorrette relative alla **pubblicità** dei prodotti del comparto moda, l'Autorità di Riferimento è l'Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato (AGCM).

L'Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato, meglio nota come Antitrust, è un'istituzione pubblica indipendente dal Governo, istituita nel 1990, che agisce per la tutela della concorrenza tra imprese e tra imprese e consumatori. Tra le competenze dell'Antitrust vi è anche la lotta alla pubblicità ingannevole a danno del consumatore; in questo campo l'Antitrust interviene attraverso la conduzione di ispezioni, realizzate in collaborazione con la Guardia di Finanza, o anche attraverso segnalazioni esterne inoltrate da cittadini. In caso di accertamento della violazione l'Antitrust interviene anche commisurando sanzioni pecuniarie (l'elenco delle decisioni adottate dall'Antitrust in materia di pratiche commerciali e pubblicità ingannevole nel comparto moda è consultabile al sito internet <http://www.agcm.it/>).

Dal novembre 2007 è possibile contattare il numero verde dell'Antitrust (**800166661**) per segnalare comportamenti scorretti di aziende o negozi. A queste segnalazioni, laddove si riscontrassero profili effettivamente rilevanti ai sensi della normativa vigente, faranno seguito specifici approfondimenti istruttori da parte degli uffici del Garante. Il servizio rientra nelle iniziative adottate dall'Antitrust a seguito dell'entrata in vigore dei due decreti legislativi che ne hanno ampliato competenze e poteri in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette (tra le principali novità, la possibilità di aprire un'istruttoria d'ufficio, il rafforzamento dei poteri ispettivi anche con l'ausilio della Guardia di Finanza e l'aumento delle sanzioni, il cui tetto massimo è passato da 100.000 a 500.000 euro).

